

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2180

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCAGNINI

Istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie e delega al Governo per la disciplina della medesima

*Presentata il 12 marzo 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica che ha scosso l'intero pianeta e di cui non si vede ancora la conclusione ha posto come condizione indispensabile la necessità di controllare e di regolamentare i mercati finanziari che, incuranti dell'accentuarsi di fenomeni come la povertà e il degrado sociale a cui sono destinati fasce sempre più vaste della popolazione mondiale, hanno continuato a speculare avendo come unico obiettivo quello dell'accumulazione selvaggia.

Oggi, seguendo l'esempio dato per primo dai Paesi occidentali, non vi è più nessun controllo sui movimenti di capitali anche in molti Paesi in via di sviluppo, con il risultato che la speculazione finanziaria internazionale non ha avuto più freni arrivando a « governare » e a destabilizzare le economie e le società nazionali.

Com'è noto, il primo che propose di applicare una tassa a tutte le transazioni

sui mercati valutari per stabilizzarli fu il premio Nobel per l'economia, James Tobin, allo scopo di colpire le speculazioni valutarie a breve termine. Dopo un lungo periodo, in cui questa proposta fu riposta nel dimenticatoio, nel 1997, Ignazio Ramonet, redattore di « *Le Monde Diplomatique* », la riportò all'attenzione internazionale costituendo l'Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie per l'aiuto dei cittadini. Anche attraverso quest'Associazione riprese con forza il dibattito, a livello internazionale, sulla necessità di contrastare il dominio del mondo finanziario su scala mondiale, allo scopo di contrastare il divario esistente tra un'esigua minoranza di ricchi a fronte di una sempre maggiore fascia di persone inghiottite nel vortice della povertà.

Questa misura, ovviamente, non può da sola risolvere i gravi problemi che hanno determinato la crisi internazionale e una

selvaggia globalizzazione dello sfruttamento in nome del profitto, ma può tentare di ricostruire un'economia a livello mondiale che non punti solo all'accumulazione ma che abbia alla base anche una riduzione delle disuguaglianze. Dopo la liberalizzazione del mercato delle valute si è passati da una media di 200 miliardi di dollari del volume delle transizioni a più di 3.000 miliardi di dollari al giorno. La caratteristica di queste transazioni è quella di non essere legate all'economia reale ma a puri processi speculativi che hanno generato, a loro volta, forti crisi nei Paesi che sono stati oggetto di attacchi speculativi.

La grande maggioranza delle transazioni sulle valute (l'82 per cento) viene effettuata su otto piazze finanziarie, il 96 per cento delle transazioni su sedici piazze: in pratica l'Europa, gli stati Uniti d'America, il Giappone, Hong Kong, Singapore e poche altre.

La proposta della tassazione delle transazioni finanziarie, con un'aliquota molto bassa, non colpisce gli scambi di beni o gli investimenti, ma chi opera con intenti speculativi attraverso molteplici scambi valutari a breve termine ed è quindi non solo un tentativo di recuperare risorse per incrementare l'economia reale, ma un freno concreto agli speculatori che non trarrebbero più gli enormi profitti che, attualmente, sono a loro disposizione.

Si calcola, infatti, che il potere di dissuasione reale dell'imposta sarebbe superiore per una determinata operazione al doppio del valore dell'aliquota. L'operazione speculativa, infatti, è interessante per gli operatori se il guadagno atteso ha un tasso superiore alla somma della percentuale di profitto dovuto a un investimento sicuro nel Paese della moneta di origine, al quale va aggiunto il doppio dell'aliquota della tassa sulle transazioni finanziarie.

Tale misura, ovviamente, avrebbe un risultato più consistente se fosse applicata a livello internazionale, ma va considerato che molti Paesi, anche tra quelli emergenti, hanno applicato norme restrittive su tali materie e che esse possono rappresentare, oltretutto, un valido ostacolo al riciclaggio del « denaro sporco ».

Per i motivi enunciati si ritiene che questa proposta di legge, con le destinazioni delle entrate così come previste all'articolo 4, potrebbe mettere in linea il nostro Paese con la maggioranza di quelli che a livello internazionale stanno tentando di applicare misure di contrasto alla speculazione finanziaria per ridare fiato all'economia reale e, allo stesso tempo, potrebbe determinare il recupero di risorse economiche importanti senza ricorrere a sistemi di tassazione che colpiscono, in maniera indiscriminata, il mondo del lavoro e le famiglie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).*

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per far fronte alla crisi economica, sociale e alimentare nei Paesi meno sviluppati e in Italia nonché di ridurre le transazioni finanziarie internazionali a carattere speculativo, è istituita un'imposta di bollo su tutte le transazioni finanziarie (ITF), fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 2.

2. Il Governo promuove i necessari accordi internazionali, con particolare riguardo agli Stati membri dell'area euro, al fine di estendere l'adozione dell'ITF.

3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione da parte di tutti i Paesi ovvero di almeno sei Paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente all'ITF, l'aliquota dell'imposta è elevata nei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta al fine di bloccare gli eccessi speculativi, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo di cui all'articolo 3.

4. Il Governo è autorizzato, in qualsiasi momento, ad apportare modifiche all'aliquota di cui al comma 3 per armonizzarla a quelle adottate da altri Paesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

## ART. 2.

*(Caratteristiche dell'ITF).*

1. L'ITF si applica a tutte le transazioni finanziarie, dirette o indirette, compiute attraverso qualunque strumento finanziario, anche derivato di qualsiasi natura, effettuate in Italia o che sono riferite a soggetti operanti in Italia.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni finanziarie i contratti, sia in contanti che a termine, gli *swap* e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualsiasi titolo effettuati, aventi per oggetto attività finanziaria in valuta.

3. Dal pagamento dell'ITF sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

4. Sono esclusi dall'applicazione dell'ITF i titoli del debito pubblico, compresi i titoli emessi da enti pubblici territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

#### ART. 3.

*(Delega al Governo).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione e per l'applicazione dell'ITF, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificazione delle transazioni finanziarie in contanti e derivate, da e per l'estero, soggette all'ITF;

b) determinazione di un'aliquota base dell'ITF pari allo 0,05 per cento del valore dello strumento oggetto della transazione;

c) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera b) al venditore e al compratore dello strumento finanziario, residenti in Italia, in misura pari alla metà per ciascun soggetto;

d) possibilità di differenziare l'aliquota di cui alla lettera b) in base:

1) ai fattori di rischio e di instabilità connaturati al singolo strumento finanziario;

2) alla maggiore potenzialità speculativa di ciascuno specifico strumento finanziario;

3) alla previsione di una tassazione agevolata dei titoli di Stato;

e) definizione delle modalità di riscossione dell'ITF da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni finanziarie;

f) coordinamento della disciplina dell'ITF con le norme del diritto dell'Unione europea, nonché armonizzazione dell'ITF con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le modalità previsti dal presente articolo.

#### ART. 4.

*(Destinazione del gettito dell'ITF).*

1. Il gettito dell'ITF è destinato:

a) per il 50 per cento a un fondo finalizzato al recupero e alla creazione di edilizia scolastica ecocompatibile;

b) per il 50 per cento a sostegno per le mense scolastiche che utilizzano alimenti biologici e di produzione locale per un numero non inferiore al 60 per cento degli alunni.

## ART. 5.

*(Transazioni finanziarie con i Paesi con regime fiscale privilegiato).*

1. Per le transazioni finanziarie con Stati o con territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'ITF è pari a dieci volte l'aliquota base dello 0,05 per cento di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Si considerano Stati o territori con un regime fiscale privilegiato quelli individuati dai decreti del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, relativamente alle transazioni effettuate da persone fisiche, e 24 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da persone giuridiche.

## ART. 6.

*(Abrogazione).*

1. I commi da 491 a 500 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione dell'ITF, secondo quanto stabilito dai decreti legislativi di cui all'articolo 3 della presente legge.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0021000\*